



Commissioni riunite

V Bilancio, Tesoro e Programmazione

e

VI Finanze

**Osservazioni Confapi sul disegno di legge
“Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019,
n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e
per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”**

A.C. 1807

Camera dei Deputati

Roma, 9 maggio 2019

Confapi ringrazia il Presidente della Commissione V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei Deputati, Onorevole Borghi, ed il Presidente della VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati, Onorevole Ruocco, per l'invito a partecipare all'odierna audizione in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sul "Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

Data la natura ed il ruolo delle Piccole e Medie Industrie private che Confapi rappresenta, il presente contributo si concentra principalmente su quelle misure che impattano in maniera diretta sulla vita delle imprese che rappresentiamo.

La situazione nazionale e internazionale devono farci riflettere: è il tempo del fare e del costruire.

Dobbiamo uscire da questa fase di stagnazione, non possiamo basarci sugli ultimi dati di percentuali minime di rialzo del Pil, peraltro controbilanciati dalla nostra ultima posizione nella classifica europea per crescita e occupazione.

Torniamo a dire che, aldilà di condivisibili e utili provvedimenti, abbiamo bisogno di un piano industriale sistemico che rilanci la nostra economia e ci consenta di competere anche con le economie emergenti che sempre più conquistano fette di mercato. Per far ciò bisogna mettere al centro delle politiche attive chi il lavoro lo crea. Noi piccoli industriali siamo ogni giorno dalla parte del lavoro, quello serio e rispettoso della persona. Le nostre piccole e medie industrie sono un modello non soltanto industriale ed economico, ma anche culturale e sociale: centro di aggregazione nella quale l'imprenditore svolge anche una

funzione importante all'interno del territorio di appartenenza in termini di conoscenza dei fabbisogni, delle specificità, del mercato del lavoro non solo locale.

Alcune delle misure contenute nel decreto in esame vanno nella direzione giusta, ma allo stesso tempo vogliamo ribadire che ci vuole maggiore coraggio per consentire alle nostre industrie di crescere.

Ma entriamo nel merito del provvedimento in esame.

Bene la reintroduzione del super ammortamento per i beni strumentali tradizionali che avevamo chiesto in sede di audizione sulla Legge di Bilancio 2019. La maggior parte delle nostre imprese sono manifatturiere e devono investire oggi, per fronteggiare la competizione, anche in impianti e macchinari rientranti in questo tipo di ammortamento. Aver reintrodotta la misura gioverà sicuramente ad un rilancio degli investimenti puntando sull'ammodernamento strutturale delle imprese.

Apprezziamo anche la rivisitazione della mini-Ires che rende l'imposta di facile applicabilità anche per le Pmi. La riduzione dell'Ires si applicherà agli incrementi patrimoniali in funzione degli utili accantonati a riserva. Auspichiamo che in sede di interpretazione del provvedimento, l'Agenzia delle entrate trovi le giuste modalità che non si risolvano in aggravii per le Pmi come capitato altre volte.

E' positiva la maggiorazione della deducibilità dell'Imu sui capannoni industriali aumentato al 50% per l'anno in corso, per poi crescere al 60% nel biennio 2020-2021 e al 70% nel 2022. Da tempo sosteniamo sia indispensabile una profonda rivisitazione

dell'imposta che grava in maniera considerevole sul settore manifatturiero che, come si sa, necessita di strumentazioni importanti e di spazi molto ampi per l'esercizio dell'attività d'impresa, a differenza di aziende che spesso generano notevoli fatturati a fronte di beni strumentali e di spazi esigui.

Oltre alla deducibilità dell'imposta, sarebbe necessario pertanto rimodularla prendendo come base di calcolo sia il fatturato sia il settore merceologico. Un altro intervento dovrebbe prevedere un'esenzione parziale dall'imposta per quei capannoni industriali che, a seguito di un ridimensionamento dell'attività d'impresa, non vengono più utilizzati nell'esercizio corrente.

Sul patent box, condividiamo l'intervento finalizzato a rendere l'agevolazione maggiormente fruibile differendo il controllo dell'amministrazione ad una fase successiva.

Continuiamo ad evidenziare la criticità relativa al fatto che i marchi sono esclusi dalla detassazione connessa al patent box, anche per effetto del parere interpretativo dell'Ocse di due anni fa. A tutt'oggi non è stata trovata una misura alternativa all'esclusione dei marchi dalle tutele riconducibili al patent box, fattore indispensabile per la salvaguardia del Made in Italy.

Condividiamo la norma sulle aggregazioni d'impresе che dispone il riconoscimento fiscale gratuito fino alla soglia dei 5 milioni di euro del maggior valore attribuito all'avviamento nonché ai beni strumentali e materiali e immateriali. Ciò potrebbe concretizzarsi in uno stimolo per le imprese di minore dimensione a trovare concrete sinergie per migliorare prodotti e competitività.

In merito alle modifiche alla misura Nuova Sabatini, apprezziamo l'innalzamento del potenziale di investimento per singola impresa e la semplificazione consistente nella ricezione in un'unica soluzione dei finanziamenti fino a 100mila euro.

Manca purtroppo la proroga del credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo, misura attualmente in vigore fino al 2020. Già l'ultima Legge di Bilancio ha ridimensionato del 50% l'ammontare massimo degli investimenti incentivabili, lasciando il credito del 50% solo per un numero limitato di attività e portando tutte le altre al 25%. Non prevedere una continuità della misura, a nostro avviso, è penalizzante per tutte quelle piccole e medie industrie che devono innovare e che non sempre hanno al loro interno, essendo piccole, propri centri di ricerca.

Chiaro che dobbiamo unire le nostre forze per innovare non solo i sistemi di produzione, come stiamo facendo, ma soprattutto i nostri prodotti.

Siamo sempre più consapevoli che il mondo delle imprese deve lavorare in stretta sinergia con le migliori università e centri di ricerca, per tracciare un sentiero comune che possa permettere di lanciare brevetti e prodotti innovativi. E' questo il futuro se vogliamo competere per vincere.

E' facile dire che le nostre Pmi soffrono di scarsa capitalizzazione e indebitamento. Ma a chi devono chiedere i soldi?

Vi è infatti una scarsa diversificazione delle fonti di finanziamento, con un forte ricorso a prestiti bancari a breve termine che non permettono di intraprendere percorsi di espansione di lungo periodo e che rendono l'impresa vulnerabile in caso di shock negativi. Sul tema, bisogna anche aggiungere che i canali alternativi a quello bancario, individuati negli ultimi anni come i

Pir e i Minibond, pur nascendo con nobili intenti non hanno raggiunto l'obiettivo di supportare le nostre industrie in un momento che richiede, soprattutto per i mercati esteri, grande capacità competitiva e alto tasso d'innovazione.

Prendiamo atto che, all'interno del decreto in esame, vi sono interventi tesi a sostenere la capitalizzazione delle Pmi, ma, a nostro avviso, bisognerebbe osare di più per trovare delle forme alternative all'accesso al credito.

Ci piacerebbe sapere di più -per offrire il nostro contributo- sul piano strategico preannunciato tempo addietro da Cassa depositi e prestiti di diventare nel prossimo triennio partner di 60mila piccole e medie imprese.

Condividiamo, dunque, l'idea che la Cassa si impegni in azioni concrete sul territorio, a supporto dei nostri imprenditori che sono rimasti lì a produrre crescita e dare lavoro, sfidando crisi e venti avversi. Siamo pronti, come Confederazione, radicata in tutto il Paese, a collaborare e partecipare attivamente all'elaborazione e alla realizzazione di un progetto così importante e vitale per le nostre imprese.

In merito alla Garanzia sviluppo media impresa, si introduce la creazione all'interno del Fondo Centrale di garanzia per le Pmi di una sezione speciale dedicata a portafogli di finanziamento a lungo termine effettuati dalle imprese "mid-cap", per un importo massimo per singola operazione pari a 5 milioni di euro. L'apertura del Fondo di garanzia per le Pmi alle "mid-cap" non appare, a nostro avviso, lo strumento idoneo per sostenere l'attività di questo segmento di imprese, il quale dovrebbe avere azioni dedicate. Si prevede di finanziare questa sezione speciale con

risorse destinate al Fondo ma non impiegate, che sarebbe preferibile convogliare su operazioni in favore delle Pmi.

E' invece condivisibile la previsione dell'innalzamento a 3,5 milioni dell'importo massimo per le operazioni presentate con portafogli di finanziamento per le Pmi.

Nella nuova disciplina in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le Pmi, si prevede la soppressione della parte della Legge Bassanini che consente alle Regioni di decidere in autonomia se limitare l'intervento del Fondo Centrale solamente ad operazioni in controgaranzia (cioè necessariamente per il tramite dei confidi). La prossimità e la conoscenza delle imprese a livello locale è una delle prerogative dei Confidi, i quali consentono a molte imprese di poter accedere al credito. Essendo, tra l'altro, una libera determinazione da parte delle Regioni, si ritiene questa disposizione non accettabile. Nel caso in cui dovesse essere confermata l'abrogazione, nelle Regioni ove fosse già presente questo tipo di limitazione, sarebbe opportuno e necessario estenderne la validità fino a 24 mesi e non come previsto fino a 6 mesi. Su tale tematica alleghiamo delle proposte di emendamento condivise con le altre associazioni di categoria. Solleviamo qualche perplessità in merito alla possibilità di garantire i soggetti che finanziano operazioni per il tramite di piattaforme di "social lending" e "crowdfunding", fenomeni ancora poco sviluppati e che non consentono di poter dare certezza e trasparenza sia nella selezione degli investitori così come dei soggetti beneficiari.

Un tema molto caro a Confapi è quello dei ritardi dei tempi di pagamento tra privati. Secondo un nostro recente studio, abbassando i tempi di riscossione del ciclo credito/debito a 60

giorni, l'indebitamento finanziario netto diminuisce del 55,4%, col risultato di maggiore liquidità, più investimenti e maggiore competitività delle imprese.

Pertanto, la misura introdotta, che obbliga le società a dare evidenza nel bilancio sociale delle transazioni commerciali effettuate durante l'anno distinguendo tra quelle intercorse con le grandi, le medie, le piccole e le micro imprese, è da ritenersi condivisibile. E' questo un ulteriore tassello sulla strada di una puntuale risoluzione di questa problematica che si aggiunge all'altra misura – contenuta nel D.L. semplificazioni – che definisce inique le clausole contrattuali che derogano al termine di pagamento entro i 60 gg. se una delle parti del contratto è una piccola e media impresa.

Valutiamo positivamente l'ampliamento dei requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni per l'autoimprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile così come la misura sulle start up innovative improntata alla semplificazione e accelerazione dell'iter per la concessione dei relativi contributi. Positiva è anche l'agevolazione per le imprese operanti nel settore manifatturiero che intendono avviare dei processi di trasformazione tecnologica e digitale in linea con il piano Impresa 4.0. Tutte queste misure verranno attuate attraverso successivi decreti ministeriali. Auspichiamo che l'emanazione di questi decreti sia tempestiva e non vi sia il rischio, come già è successo in passato (credito d'imposta formazione 4.0) che le imprese non possano concretamente usufruirne.

Per quanto riguarda le disposizioni a tutela del Made in Italy, in particolare dei marchi storici, apprezziamo il riconoscimento e

l'attribuzione di risorse per la loro salvaguardia. Tuttavia sarebbe opportuno riconoscere la specificità dei marchi storici, riconducibili a piccole e medie industrie, attraverso la creazione semmai di un'apposita sezione del Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale proprio per dare maggiore evidenza alle Pmi proprietarie o licenziatarie di tali marchi.

Siamo favorevoli a misure che contrastino il fenomeno dell'Italian sounding. E' questa una problematica che colpisce molte piccole e medie industrie con vocazione internazionale, che in alcuni casi sono danneggiate ancora prima di affacciarsi sui mercati esteri. Rispetto all'agevolazione del 50% riconosciuto come credito d'imposta per le spese sostenute per la tutela legale dei prodotti nazionali, si rileva la necessità di ampliare l'ambito di applicazione di tale agevolazione anche, e soprattutto, alle Pmi che devono tutelarsi individualmente e non soltanto ai consorzi.

In relazione alla valorizzazione all'estero dei marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, pur sostenendo l'impegno del Governo in tal senso, ribadiamo la necessità di un nostro pieno coinvolgimento nella definizione dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni che verranno attribuite alle associazioni di categoria per azioni promozionali all'estero dei prodotti con marchio collettivo.

In merito al credito di imposta per le imprese che partecipano a manifestazioni fieristiche, come abbiamo avuto modo di evidenziare nel corso dell'audizione sul Def 2019, le fiere sono uno strumento molto utilizzato dalle imprese, e soprattutto dalle Pmi, per affacciarsi su nuovi mercati. La norma è sicuramente di

interesse anche se dobbiamo segnalare che il capitolo di spesa a disposizione è particolarmente contenuto.

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, sebbene non riguardi il provvedimento in esame, ribadiamo che l'entrata in vigore del nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, iniziato dal precedente Governo e varato da quello attuale, si sta concretizzando in un ulteriore fardello per le Pmi.

La misura introdotta rischia di avere un effetto dirompente sulle nostre industrie, soprattutto su quelle meno strutturate. Con le modifiche introdotte al Codice Civile, vengono inaspriti i requisiti per l'obbligo di dotazione di un organo di controllo esterno: fatturato minimo di due milioni di euro o 10 dipendenti o attivo patrimoniale sempre di due milioni. Si evidenzia, inoltre, l'ennesima abnorme estensione di responsabilità nei confronti degli organi societari dell'impresa in funzione di un non meglio definito momento della vita aziendale, gravando inoltre l'azienda di ulteriori e dispendiosi oneri relativi all'adozione di appositi modelli e organi di controllo. Seppur condividendo la *ratio* generale della norma, tesa ad adeguare la materia della crisi d'impresa ai parametri europei, non si può fare a meno di sottolineare con forza l'ennesimo fardello burocratico, economico e di responsabilità che si riversa sulle piccole e medie industrie private. A nostro avviso, è necessario intervenire da subito per rivedere tali parametri riformando in senso non vessatorio per le Pmi la normativa attualmente in essere.

Abbiamo una serie di proposte migliorative che siamo pronti a discutere in tutte le sedi competenti.

Allegato

Articolo 18 - Norme in materia di semplificazione per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI

Modifica comma 1 e 2

All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è così sostituito: “Con delibera della Conferenza unificata, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, sono individuate le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi, per operazioni di finanziamento di importo fino a 250.000 euro a favore di imprese operanti sul territorio regionale. La limitazione non opera relativamente alle operazioni di microcredito effettuate dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 111 Testo Unico Bancario.”.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“Nelle Regioni sul cui territorio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già disposta una limitazione eccedente la soglia di cui al comma precedente dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei confidi, la predetta limitazione è adeguata alla nuova soglia entro il termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, fatta salva la volontà della Regione di adeguare la medesima limitazione, con delibera della Conferenza unificata, prima del predetto termine.”

Motivazioni

La proposta di emendamento intende preservare l'autonomia delle Regioni nel decidere se attivare questo strumento e nel selezionare le azioni di politica economica ritenute più coerenti con le caratteristiche dei territori di riferimento, riconoscendo alle mPI l'opportunità di superare la restrizione di credito e tornare a beneficiare di flussi di finanziamenti in misura adeguata alle loro esigenze.

L'efficienza e l'efficacia degli interventi di politica economica dello Stato sono necessari per assicurare il più ampio accesso al credito da parte delle mPMI. L'intervento previsto dalla *lettera r)* non si pone infatti in contrasto con la dimensione nazionale del Fondo Centrale di Garanzia e anzi, così come emerge con chiarezza da numerose analisi e simulazioni sui dati relativi all'operatività del Fondo, contribuisce in modo determinante a conseguire l'obiettivo di politica economica di far confluire

maggiori volumi di finanziamento, in particolare alle imprese di minori dimensioni che, così come confermato anche dalla Banca d'Italia in numerose occasioni, sono le più colpite dal razionamento del credito bancario.

Più in generale, l'intervento apporta significativi vantaggi a tutti i soggetti coinvolti: in primo luogo le mPMI beneficiarie finali degli interventi, ma anche le banche, il Fondo Centrale stesso, i Confidi e le Regioni promotrici del provvedimento.

Ne deriva dunque che l'operatività del Fondo Centrale in controgaranzia costituisce una vera e propria modalità di accesso alla garanzia pubblica per le micro e piccole imprese volta a superare un fallimento di mercato, ossia una minore possibilità di accesso al credito per questa dimensione di impresa rispetto alle PMI più dimensionate anche a parità di profilo di rischio. La controgaranzia contribuisce altresì a migliorare l'efficienza e l'efficacia della complessiva filiera del credito e della garanzia; a favorire il rafforzamento di una logica di sistema incentrata sulla integrazione costante tra tutti i soggetti coinvolti; ad ampliare il perimetro di imprese che usufruiscono della garanzia pubblica senza ledere i diritti di quelle che possono accedere alla garanzia diretta.

Di conseguenza la limitazione di cui alla *lettera r)* dovrebbe essere considerata una misura congiunturale finalizzata a rimuovere i fallimenti di mercato e destinata solo alle imprese coinvolte dal razionamento del credito, selezionate tramite un criterio di segmentazione del mercato.

La previsione di un importo massimo dei finanziamenti che possono beneficiare dell'intervento di cui alla *lettera r)*, stabilito a livello nazionale ed entro cui ciascuna Regione dovrà fissare il proprio limite, valorizza l'autonomia di queste Amministrazioni, in quanto consente loro di definire le azioni di politica industriale più utili al sistema economico locale e di progettarle in funzione delle caratteristiche specifiche dell'ambito territoriale di riferimento.

All'art. 18, dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

7. L'art. 1, comma 48 lett. a) della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, è sostituito dalla seguente lett. a):

“Sono organi del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione.

Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanze di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al

Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione.

Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, uno dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito.

L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione [?], da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione."

MOTIVAZIONI

Con la previsione della normativa dell'art. 1, comma 48 lett. a) della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, è stato istituito il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI che ha sostituito il Comitato di amministrazione istituito dalla legge 7 agosto 1997, n. 266.

La scelta legislativa è stata dettata dal condiviso intento all'epoca di istituire un organo meno numeroso e più funzionale alle esigenze di amministrazione del Fondo.

Tale scelta ha però evidenziato un insufficiente raccordo rispetto all'esigenza di garantire una effettiva ed articolata presenza di rappresentanti di imprese, banche e confidi, ossia dei soggetti verso i quali è finalizzata l'attività del Fondo.

Nell'ambito dell'attuale Comitato di gestione, infatti, la riduzione a due esperti del numero dei componenti di riferimento delle Associazioni delle Piccole e Medie Imprese è risultata del tutto inidonea a garantire il permanere della preesistente valorizzazione del ruolo associativo nella funzionalità del Fondo e ha determinato – nei lavori del Consiglio – il venir meno dell'articolato contributo proprio della specifica esperienza dei rappresentanti dei diversi e distinti Sistemi Associativi dei beneficiari dell'attività del Fondo.

Inoltre, alla luce della riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI da poco entrata in vigore, che prevede l'applicazione del modello di valutazione delle imprese, basato sulla probabilità di inadempimento, a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo e l'articolazione delle misure massime di garanzia in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell'operazione finanziaria, per la delibera delle pratiche appare adeguato un Consiglio di Gestione ristretto composto così come è oggi.

In tale prospettiva, si propone l'introduzione di una governance del Fondo Centrale di Garanzia di tipo duale, affiancando al Comitato di gestione del Fondo, istituito dal comma 48 lettera a) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e a cui rimane affidata la amministrazione del Fondo, un Consiglio generale di cui, oltre a rappresentati delle pubbliche amministrazioni in numero maggioritario, facciano parte anche rappresentanti dei sistemi associativi di imprese, banche e confidi, a cui affidare le funzioni indicate sopra.